

N. R.G. 2016/1466



**TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA**  
**SEZIONE UNDICESIMA CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1466/2016 avente ad oggetto domanda di riconoscimento di protezione internazionale promossa da:

(C.F. : \_\_\_\_\_), con il patrocinio  
dell'avv. BALLERINI ALESSANDRA;

**RICORRENTE**

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 80043490103) COMMISSIONE  
TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE DI TORINO - SEZIONE GENOVA;**

**RESISTENTE CONTUMACE**

**PUBBLICO MINISTERO**

**INTERVENUTO NECESSARIO**

Il Giudice dott. Parentini Mirko,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 settembre 2016,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

ex art. 702 bis cod.proc.civ.

**1. Esposizione dei motivi del ricorso e delle deduzioni difensive delle parti.**

Con ricorso ex artt. 19 bis D.Lgs. 150/2011 e 702-bis cod.proc.civ. il sig.  
)  
iedeva a questo Tribunale che:

in via principale accertasse e dichiarasse in capo al ricorrente lo status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951;  
in via subordinata venisse accertata e riconosciuta la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 251/2007;



in via ulteriormente subordinata venisse accertata e riconosciuta la condizione di protezione umanitaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 e 19 commi 1, 5 e 6 del D.Lgs. n. 286/1995.

A fondamento del ricorso il sig. \_\_\_\_\_ esponeva:

di essere cittadino bengalese, di religione musulmana e di etnia bangla, nato e cresciuto nella città di Dhaka, ove aveva vissuto insieme alla propria famiglia, frequentando il ciclo di scuola primaria per cinque anni;

che nell'anno 2009 aveva iniziato a militare nel partito islamico di opposizione al governo, Jamaet Islami, e atteso l'impegno profuso nell'attività politica, nell'anno 2012 veniva insignito della carica di presidente della locale sezione giovanile del partito medesimo, che condivideva buona parte del programma presentato dal BPN, Partito Nazionale del Bangladesh;

che a tale partito si contrapponeva la Lega Awami o Partito Popolare del Bangladesh oggi al potere;

che in data 28.12.2011 il ricorrente veniva calunniato da un esponente della Lega Awami, sig. \_\_\_\_\_ che lo denunciava per l'omicidio volontario di un

minore provocando l'apertura a carico del ricorrente di un procedimento penale (tutt'ora pendente) all'esito del quale veniva emesso dal Tribunale locale un mandato di cattura nei suoi confronti;

che il ricorrente, conscio che il codice penale bengalese punisca l'omicidio volontario con la pena capitale, trovandosi ricercato dalla polizia si rese latitante, abbandonando la propria abitazione e seguendo la sua attività politica con meno assiduità;

che il ricorrente subiva un'altra calunniosa denuncia in data 14 novembre 2013 da altro esponente della Lega Awami il quale accusava falsamente il ricorrente di aver danneggiato, insieme ad altre persone, un autobus con conseguente suo assoggettamento ad altro procedimento penale;

che in relazione a quest'ultimo procedimento penale veniva emesso nei confronti del ricorrente un mandato di cattura;

che le false denunce contro di lui erano dirette a neutralizzare l'attività di proselitismo svolta dal ricorrente nell'interesse del partito di opposizione ed, infatti, tale attività a causa della latitanza del ricorrente subiva una notevole diminuzione;

che in data 20 luglio 2014 il ricorrente veniva arrestato e imprigionato riuscendo a fuggire dal luogo dove era stato sequestrato e salvandosi la vita;



che la permanenza in Bangladesh avrebbe comportato per il ricorrente il concreto rischio di essere ucciso e che, dunque, si era determinato a lasciare il paese recandosi nella città di Chittagong da cui si era imbarcato per l'Italia.

Il ricorrente lamentava che l'interprete non avrebbe tradotto fedelmente alcune sue dichiarazioni rese alla commissione.

Inoltre produceva le due denunce e relativi mandati di cattura contro di lui spiccati e l'atto con il quale era stato nominato presidente locale della federazione giovanile del partito nel quale militava.

Esponessa, infine, che nel caso di suo rientro il mandato di cattura per omicidio volontario lo avrebbe esposto al rischio di essere condannato alla pena capitale tramite impiccagione (essendo il Bangladesh l'omicidio volontario punito con la pena di morte).

Il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati al Ministero dell'Interno che, trasmetteva a questo Giudice copia degli atti del procedimento svoltosi davanti alla commissione, senza costituirsi. Il ricorso veniva, altresì, ritualmente comunicato al Pubblico Ministero che non dispiegava intervento nel presente giudizio.

## **2. Onere della prova in materia di protezione internazionale e domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.**

Come noto le norme comunitarie, recepite dalla legislazione nazionale, dispongono in materia di protezione internazionale degli stranieri un ridimensionamento dell'onere probatorio come configurato dall'art. 2697 cod.civ. Segnatamente l'art. 3 del d. lgs. 2007\251, in conformità con le Direttive Qualifiche, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile. In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto (cfr. Cass., sez. VI, 18.2.2011, n. 4138) che: *«Il regime dell'onere della prova previsto dall'art. 3 del d.lg. 19*



*novembre n. 251/2007, in tema di accertamento del diritto ad ottenere una misura di protezione internazionale, va inteso nel senso che, se il richiedente non ha fornito prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova devono essere ritenuti comunque veritieri se il richiedente:*

*a) ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) ha fornito un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti, plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il caso; c) ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per ritardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile».*

Ulteriore parziale deroga alle norme generali in tema di prova nel processo civile opera sul campo dell'iniziativa probatoria, che mentre nel processo civile ordinario è appannaggio esclusivo delle parti (salvo limitate e circoscritte deroghe) , nei procedimenti per protezione internazionale è contrassegnata da incisivi poteri officiosi dell'autorità amministrativa e giudiziaria. In tal senso la Suprema Corte ha precisato che *“in materia di riconoscimento dello “status” di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia”* (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310).

Inoltre si è affermato (cfr. T. Torino, sez. IX, 14.10.2010, n. 385, in <http://www.altalex.com>; Cass., sez. I, 23.12.2010, n. 26056) che: *«In tema di accertamento del diritto ad ottenere una misura di protezione internazionale, il giudice non può formare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità soggettiva del richiedente e sull'adempimento dell'onere di provare la sussistenza del “fumus persecutionis” a suo danno nel paese d'origine (anche nel quadro normativo, applicabile “ratione temporis” vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 8, terzo comma del d.lgs. n. 25 del 2008), essendo, invece, tenuto a verificare la condizione di persecuzione di opinioni, abitudini, pratiche sulla base di informazioni esterne e oggettive relative alla situazione reale del paese di*



*provenienza, mentre solo la riferibilità specifica al richiedente del “fumus persecutionis” può essere fondata anche su elementi di valutazione personale tra i quali la credibilità delle dichiarazioni dell’interessato»*

Alla stregua delle norme sopra tracciate la valutazione in merito alle dichiarazioni rese dal ricorrente, prima davanti alla commissione e poi davanti a questo Giudice, non può che essere articolato. Nessun dubbio pare possa esservi sul fatto che contro il ricorrente siano stati spiccati due mandati di arresto, uno particolarmente grave per concorso in omicidio volontario (peraltro di un minore) e l’altro per danneggiamento. Il ricorrente ha prodotto in originale i due mandati di arresto. Stabilire come li abbia avuti appare circostanza all’evidenza irrilevante ove non infici l’attendibilità della loro genuinità. Per contro, il preteso *fumus persecutionis*, che sorreggerebbe secondo il ricorrente, le due false (a suo dire) denunce sporte contro di lui, non appare ad avviso di questo Giudice munito di sufficiente verosimiglianza. Il preteso ruolo politico locale di primo piano, che il ricorrente dice di aver ricoperto e per il quale esponenti del partito governativo lo avrebbero calunniato, appare scarsamente compatibile con la pressoché nulla conoscenza del programma politico del partito nel quale dichiara di aver militato e della vita socio politica del suo paese. Sentito sul punto, sia nell’audizione davanti alla commissione sia davanti a questo Giudice, il ricorrente si è limitato a riferire che il partito che appoggiava voleva *“unire la popolazione sotto il suo governo per far vedere gli errori del governo attuale”*. Richiesto dal Giudice di chiarire quali fossero gli errori del governo attuale – sulla cui base, trattandosi di esponente di spicco del partito di opposizione, presumibilmente faceva opera di proselitismo tra la gente – ha risposto *“non saprei riferire con precisione gli errori del governo”* per poi aggiungere in modo del tutto generico che se aumentavano i prezzi del cibo *“andavamo a manifestare per strada”*. Peraltro l’aumento del prezzo del pane probabilmente è l’ultimo degli aspetti di interesse dei partiti a matrice islamista. Anche la riferita circostanza della cattura del ricorrente desta legittime perplessità circa la sua attendibilità. Il ricorrente ha riferito di essere stato fermato in strada, mentre aspettava la madre, da quattro persone in borghese – qualificatesi come agenti del RAB – e di essere stato condotto, dopo essere stato caricato su un’autovettura, presso un edificio abbandonato dove poi, inspiegabilmente, lo avrebbero lasciato solo lasciandolo fuggire dalla finestra le cui imposte erano di legno marcio. Appare, infatti, inverosimile che forze di polizia speciale, aduse ad esecuzioni stragiudiziali (secondo quanto risulta dai rapporti di organizzazioni internazionali in materia), catturino un pericoloso oppositore del



governo, con l'intento di torturarlo e ucciderlo, per poi lasciarlo solo al piano terra di un edificio abbandonato. Al più un tale episodio potrebbe essere interpretato come un minaccioso avvertimento. Ciò non di meno anche a voler accedere a tale chiave di lettura non pare comunque che il ricorrente sia stato sottoposto in modo sistematico a gravi atti di persecuzione che ne abbiano messo a rischio la vita. Né tali incongruenze delle dichiarazioni rese possono essere superate con la produzione documentale sub 4 – che secondo il ricorrente conterrebbe l'atto di investitura all'incarico di presidente di una sezione territoriale del partito- giacché si tratta di scrittura privata di per sé del tutto inidonea a costituire sicura prova della sua provenienza dagli organismi apicali del partito.

Pertanto alla stregua delle incongruenti dichiarazioni rese sul punto non può fondatamente ritenersi che i mandati di arresto siano sorretti da motivo di persecuzione politica. Conseguentemente in mancanza di uno dei cinque specifici motivi, già enucleati nella Convenzione di Ginevra e di cui agli artt. 10, direttiva 2004/83/CE e direttiva 2011/95/UE e l'art. 8 d.lgs. n. 251/2007(ovvero la razza, la religione, la nazionalità, l'appartenenza ad un particolare gruppo sociale e le opinioni politiche) non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

### **3. Domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria.**

Con domanda subordinata il ricorrente chiede la protezione sussidiaria. La protezione sussidiaria va riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese. L'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.



La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto (cfr. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 2830 del 12/02/2015), proprio con riferimento a caso di imputazione del richiedente asilo per omicidio nel paese di origine, che: *“in tema di protezione internazionale, il cittadino straniero che è imputato di un delitto comune (nella specie, omicidio durante una rissa), punito nel Paese di origine con la pena di morte, non ha diritto al riconoscimento dello "status" di rifugiato politico poiché gli atti previsti dall'art. 7 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, non sono collegati a motivi di persecuzione inerenti alla razza, alla religione, alla nazionalità, al particolare gruppo sociale o all'opinione politica, ma unicamente alla protezione sussidiaria riconosciuta dall'art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 251 del 2007 qualora il giudice di merito - anche previo utilizzo dei poteri di accertamento ufficiosi di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 - abbia fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, correrebbe un effettivo rischio di subire un grave danno.”*

Nel caso in specie – per i motivi esposti nel paragrafo precedente – i mandati di cattura spiccati contro il ricorrente rendono altamente probabile che in caso di suo rientro in Bangladesh egli sarà sottoposto, per tali mandati, ad procedimento penale. Sotto tale profilo non può sfuggire che, secondo accreditate fonti internazionali, non vi sono sufficienti garanzie che in tale paese sia assicurato al ricorrente un processo rispettoso del suo diritto di difesa e un trattamento umano in sede di arresto o fermo o di esecuzione della pena. Nel rapporto 2015/2016 di AMNESTY INTERNATIONAL, figura apposito paragrafo intitolato “TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI” ove è dato leggere: “Sebbene la tortura e altri maltrattamenti in custodia di polizia siano stati molto diffusi, le denunce di tortura raramente sono state oggetto d'indagine. A marzo, alti funzionari di polizia si sono pubblicamente lamentati per le tutele che la legge prevede contro la tortura, chiedendo al governo di depenalizzare la tortura in tempo di guerra, minaccia di guerra, instabilità politica interna o emergenza pubblica o quando la tortura è ordinata da un superiore o da un' autorità pubblica.”

Il rapporto continua, rilevando che anche rispetto a reati puniti con la pena capitale sovente non viene compiutamente assicurato il diritto di difesa. Sul punto appare opportuno riportare il contenuto del rapporto: *“ Almeno 198 persone sono state condannate a morte, inclusi sei uomini accusati dell'omicidio di Samiul Islam Rajon (v. sopra). Tra i condannati c'era anche Oishee Rahman, accusata di aver ucciso i propri genitori nel 2013. I suoi avvocati hanno sostenuto che al momento del presunto delitto non aveva ancora 18 anni e che quindi non era passibile di pena di*



*morte, ma il tribunale ha confermato l'esito di una visita medica secondo la quale la ragazza aveva 19 anni. Il tribunale per i crimini internazionali (International Crimes Tribunal – Ict), una corte bengalese istituita per indagare gli eventi della guerra d'indipendenza del 1971, ha condannato a morte altre quattro persone. I procedimenti dell'Ict sono stati segnati da gravi irregolarità e violazioni del diritto a un processo equo. Una disposizione della costituzione ha continuato a impedire la contestazione della giurisdizione del tribunale. Dichiarazioni di testimoni dell'accusa, che la difesa aveva dimostrato essere false, sono state comunque utilizzate come prove in aula. Le dichiarazioni giurate dei testimoni della difesa, secondo cui l'imputato era troppo distante dal luogo del reato per essere coinvolto, non sono state ammesse. Il governo ha impedito a testimoni della difesa residenti all'estero di presenziare al processo, negando loro il visto di ingresso. Anche i ricorsi in appello sono stati caratterizzati da analoghe irregolarità. Malgrado le ripetute richieste da parte di Amnesty International e altre organizzazioni per i diritti umani di porre fine alle esecuzioni, nel 2015 tre prigionieri sono stati messi a morte in seguito a processi iniqui e udienze di appello viziate, portando a quattro il numero di esecuzioni effettuate dopo processi celebrati dall'Ict.”*

Nello stesso segno è anche il rapporto presente sul sito del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, 2010 Paese relazioni sui diritti umani Practices – Bangladesh 8 aprile 2011, disponibile all'indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/4da56de78c.html>, ove si dà atto di frequenti esecuzioni extragiudiziali, torture e arresti e detenzioni illegali da parte delle forze di polizia; di un uso distorto ed eccessivo della detenzione preventiva; di una inefficace risposta giudiziaria dovuta ad una crescente politicizzazione della magistratura. Appare tuttavia opportuno riportare gli aspetti essenziali del rapporto sul punto:

*Le forze di sicurezza hanno effettuato esecuzioni extragiudiziali e sono state responsabili per morti di persone custodia, per torture e per arresti detenzione arbitrarie. La mancanza di indagini sulle uccisioni extragiudiziali da parte delle forze di sicurezza, tra cui diverse morti in carcere di presunti criminali detenuti da parte del Battaglione di intervento rapido (RAB), è rimasta una questione di seria preoccupazione. Alcuni membri delle forze di sicurezza hanno agito impunemente. Le condizioni carcerarie esponevano a volte i detenuti in pericolo di vita, la lunga detenzione preventiva ha continuato ad essere un problema, e le autorità hanno violato il diritto alla privacy dei cittadini..... Una magistratura sempre più politicizzata ha esacerbato i problemi in un sistema giudiziario già in crisi e impedito*





*l'accesso alla giustizia per i membri dei partiti di opposizione..... Secondo i media, le organizzazioni locali e internazionali per i diritti umani, il RAB hanno ucciso 68 persone durante l'anno, contro i 41 dell'anno precedente. unità di sicurezza combinate composte da membri del RAB hanno ucciso 15 persone durante l'anno. Le morti, alcuni in circostanze insolite, si sono verificati durante le incursioni, gli arresti, e altre operazioni delle forze dell'ordine, o, in alcuni casi, mentre gli imputati erano in custodia. Il governo ha spesso descritto queste morti come "omicidi Crossfire", "scontri a fuoco", o "delitti d'incontro," termini usati per caratterizzare gli scambi di arma da fuoco tra la RAB o di polizia e bande criminali..... Dal 2004, quando il Ministro per la legge, la giustizia e gli affari parlamentari ha dichiarato che le morti crossfire sotto RAB o fermo di polizia non potevano essere considerate morte in carcere, il governo non ha intrapreso alcun perseguimento di un ufficiale di RAB per un omicidio.... Secondo l'organizzazione per i diritti umani Ain O-Shalish Kendra (ASK), 133 decessi si sono verificati in custodia durante l'anno, tra cui 74 morti in carcere. Molti dei morti sarebbero stati il risultato di tortura..... Anche se la Costituzione proibisce la tortura e crudeli, inumani o degradanti, le forze di sicurezza, tra cui il RAB, e la polizia frequentemente hanno impiegato tortura e gravi abusi fisici e psicologici durante gli arresti e gli interrogatori. L'abuso consisteva in minacce, in percosse, e l'uso di scosse elettriche. Secondo organizzazioni per i diritti umani, le forze di sicurezza hanno torturato almeno 22 persone. Il governo raramente ha condannato, o punito i responsabili, e un clima di impunità consentito alla RAB e ad una parte della polizia di continuare....il codice di procedura penale contiene disposizioni che consentono a un magistrato di mettere un sospetto in custodia interrogativa, nota come custodia cautelare, nel corso della quale il sospettato potrebbe essere interrogato senza la presenza del suo avvocato. Nel corso dell'anno il governo ha fatto sforzi per limitare la quantità di tempo concesso per la custodia cautelare; Tuttavia, questi sforzi sono stati in gran parte ignorati dai magistrati locali. La maggior parte degli abusi si verificano durante i periodi di custodia cautelare....”*

I mandati di arresto spiccati contro il ricorrente, unitamente alle informazioni generali di cui questo Giudice dispone con riferimento al sistema repressivo penale bengalese, legittimano la logica conclusione che ove il sig. \_\_\_\_\_ venisse rimpatriato sarebbe senz'altro esposto al rischio di un grave danno ai sensi dell'art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 251 del 2007.

Pertanto va riconosciuta al ricorrente la protezione sussidiaria.



In considerazione della natura della controversia e delle difficoltà di accertamento correlate sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

Riconosce in capo al sig.

nato in BANGLADESH il 1990 la protezione sussidiaria.

Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Genova, il 30/09/2016 .

IL GIUDICE  
Dott. Mirko Parentini

”

